



LAVORO Euroconference

Edizione di mercoledì 14 gennaio 2026

BLOG, GESTIONE DEL RAPPORTO

Il socio risponde dei danni in caso di dolo

di Evangelista Basile, Rosibetti Rubino

NEWS DEL GIORNO, PENSIONI

Legge di bilancio 2026: novità in tema di previdenza complementare

di Redazione

NEWS DEL GIORNO, PENSIONI

Legge di bilancio 2026: novità in tema di previdenza complementare

di Redazione

CONTRIBUTI E PREMI, NEWS DEL GIORNO

Gestione Separata, Artigiani e Commercianti: nuovo servizio di gestione deleghe

di Redazione

CONTRIBUTI E PREMI, NEWS DEL GIORNO

Gestione Separata, Artigiani e Commercianti: nuovo servizio di gestione deleghe

di Redazione

CONTRIBUTI E PREMI, NEWS DEL GIORNO

Autoliquidazione 2025-2026: pagamento rateale, tasso di interesse annuo e coefficienti

di Redazione

CONTRIBUTI E PREMI, NEWS DEL GIORNO



Autoliquidazione 2025-2026: pagamento rateale, tasso di interesse annuo e coefficienti
di **Redazione**

DIRITTO SINDACALE, NEWS DEL GIORNO

Antisindacale l'imposizione della lingua inglese nelle relazioni sindacali transnazionali
di **Redazione**

DIRITTO SINDACALE, NEWS DEL GIORNO

Antisindacale l'imposizione della lingua inglese nelle relazioni sindacali transnazionali
di **Redazione**

BLOG, GESTIONE DEL RAPPORTO

Il socio risponde dei danni in caso di dolo
di **Evangelista Basile, Rosibetti Rubino**



Il socio risponde dei danni in caso di dolo

di **Evangelista Basile, Rosibetti Rubino**

Con l'ordinanza n. 32545 dello scorso 13 dicembre 2025, la Cassazione si è pronunciata in ordine alla responsabilità del socio di s.r.l. in caso di *“mala gestio”*.

In primo luogo, la Corte ha ricostruito la disciplina di cui all'art. 2476, comma 7, c.c., il quale prevede: *«Sono altresì solidalmente responsabili con gli amministratori, ai sensi dei precedenti commi, i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi»*.

A detta della Cassazione, la normativa risponde al diverso e più importante ruolo ricoperto dal socio di s.r.l. *post* riforma delle società di capitali del 2003, specie in termini di diritti amministrativi (quali gli ampi poteri di controllo e ispezione dell'attività gestoria). La nuova società a responsabilità limitata si caratterizza, dunque, per forme di impresa nelle quali il ruolo del socio è fondamentale: a detto ampliamento dei poteri corrisponde anche l'eventualità, contemplata dalla norma in esame, che a determinate condizioni il socio non amministratore possa concorrere con l'amministratore nella responsabilità dall'aver cagionato un danno alla società, agli altri soci o a terzi.

Il riferimento alla “decisione” o “autorizzazione” dell'art. 2476, c.c., vuole dunque significare che i fatti attribuibili al socio sono fatti di gestione che abbia concorso a prendere con gli amministratori o che abbia comunque consapevolmente indotto a prendere o autorizzato. Il socio, quindi, in seguito a dette condotte, diventa sostanzialmente amministratore e risponderà solidalmente con gli amministratori formali. Il socio, tuttavia, risponde in solido con gli amministratori soltanto se il suo concorso nel produrre il danno alla società è diretta conseguenza della decisione consapevole di ingerirsi della gestione: l'avverbio *«intenzionalmente»* contenuto nell'ottavo comma dell'articolo 2476, c.c., esclude, infatti, non soltanto i comportamenti non voluti, ma anche lo stato soggettivo equiparabile a tutte le forme della colpa; il che, tuttavia, non significa che il socio debba essere consapevole delle *«conseguenze necessariamente dannose del suo operare»*.

D'altro canto, il fatto che il socio risponda solo per dolo, mentre l'amministratore formale in ogni caso, si spiega perché la s.r.l. – anche nella sua versione riformata – è pur sempre una società di capitali, fondata dunque su una netta distinzione fra gli organi societari.



NormAI in Pratica

La soluzione integrata con l'**AI**
per consultare la **normativa**
[scopri di più >](#)

Novità



Legge di bilancio 2026: novità in tema di previdenza complementare

di **Redazione**

L'art. 1, comma 201, [Legge n. 199/2025](#) (Legge di bilancio 2026) ha introdotto una serie di modifiche al D.Lgs. n. 252/2005.

Il limite annuo di deducibilità dalle imposte sui redditi per i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente alle forme di previdenza complementare è innalzato a 5.300 euro. Ai lavoratori di prima occupazione successiva alla data di entrata in vigore del decreto e, limitatamente ai primi 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito, nei 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.300 euro, pari all'ammontare complessivo dei contributi deducibili nei primi 5 anni di partecipazione, ma non effettivamente versati, e comunque per un importo non superiore alla metà del predetto limite annuo.

Riguardo alle prestazioni (art. 11, D.Lgs. n. 252/2005), si prevede che le prestazioni pensionistiche in regime di contribuzione definita e di prestazione definita possano essere erogate in capitale, secondo il valore attuale, fino a un massimo del 60% (in luogo del 50% previsto in precedenza) del montante finale accumulato e in rendita vitalizia. Nel caso in cui la rendita vitalizia derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale sia inferiore al 50% dell'assegno sociale, la prestazione può essere interamente erogata in capitale.

Alle prestazioni in forma di rendita a durata definita o di prelievi di cui al comma 3-bis nonché a quelle del comma 3-quinquies, secondo periodo, si applica il regime fiscale previsto dal comma 6 con riferimento alle prestazioni erogate in forma di capitale, anche per quanto attiene al soggetto tenuto ad applicare la ritenuta a titolo d'imposta.

Fermo restando il limite per l'erogazione in forma di capitale, nelle forme a contribuzione definita le prestazioni pensionistiche possono essere anche erogate, in luogo della rendita vitalizia, nella forma della rendita a durata definita, per un numero di anni pari alla vita attesa residua, con rata annuale determinata rapportando il montante accumulato alla data di erogazione di ciascuna rata annuale al predetto numero di anni residui, ovvero nella forma di prelievi liberamente determinabili nei limiti di cui al comma 3-quater, o ancora mediante un'erogazione frazionata del montante accumulato per un periodo non inferiore a 5 anni.

I crediti relativi alle somme oggetto di riscatto totale e parziale e le somme oggetto di



anticipazione di cui al comma 7, lettere b) e c), non sono assoggettati ad alcun vincolo di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità.

Tali modifiche si applicano a decorrere dal 1° luglio 2026 ed entro la medesima data la COVIP adeguerà le proprie istruzioni.

Convegno di aggiornamento

**Legge di Bilancio 2026:
ultime novità del periodo**

Scopri di più

Legge di bilancio 2026: novità in tema di previdenza complementare

di **Redazione**

L'art. 1, comma 201, [Legge n. 199/2025](#) (Legge di bilancio 2026) ha introdotto una serie di modifiche al D.Lgs. n. 252/2005.

Il limite annuo di deducibilità dalle imposte sui redditi per i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente alle forme di previdenza complementare è innalzato a 5.300 euro. Ai lavoratori di prima occupazione successiva alla data di entrata in vigore del decreto e, limitatamente ai primi 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito, nei 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.300 euro, pari all'ammontare complessivo dei contributi deducibili nei primi 5 anni di partecipazione, ma non effettivamente versati, e comunque per un importo non superiore alla metà del predetto limite annuo.

Riguardo alle prestazioni (art. 11, D.Lgs. n. 252/2005), si prevede che le prestazioni pensionistiche in regime di contribuzione definita e di prestazione definita possano essere erogate in capitale, secondo il valore attuale, fino a un massimo del 60% (in luogo del 50% previsto in precedenza) del montante finale accumulato e in rendita vitalizia. Nel caso in cui la rendita vitalizia derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale sia inferiore al 50% dell'assegno sociale, la prestazione può essere interamente erogata in capitale.

Alle prestazioni in forma di rendita a durata definita o di prelievi di cui al comma 3-bis nonché a quelle del comma 3-quinquies, secondo periodo, si applica il regime fiscale previsto dal comma 6 con riferimento alle prestazioni erogate in forma di capitale, anche per quanto attiene al soggetto tenuto ad applicare la ritenuta a titolo d'imposta.

Fermo restando il limite per l'erogazione in forma di capitale, nelle forme a contribuzione definita le prestazioni pensionistiche possono essere anche erogate, in luogo della rendita vitalizia, nella forma della rendita a durata definita, per un numero di anni pari alla vita attesa residua, con rata annuale determinata rapportando il montante accumulato alla data di erogazione di ciascuna rata annuale al predetto numero di anni residui, ovvero nella forma di prelievi liberamente determinabili nei limiti di cui al comma 3-quater, o ancora mediante un'erogazione frazionata del montante accumulato per un periodo non inferiore a 5 anni.

I crediti relativi alle somme oggetto di riscatto totale e parziale e le somme oggetto di



anticipazione di cui al comma 7, lettere b) e c), non sono assoggettati ad alcun vincolo di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità.

Tali modifiche si applicano a decorrere dal 1° luglio 2026 ed entro la medesima data la COVIP adeguerà le proprie istruzioni.

Convegno di aggiornamento

**Legge di Bilancio 2026:
ultime novità del periodo**

Scopri di più

Gestione Separata, Artigiani e Commercianti: nuovo servizio di gestione deleghe

di **Redazione**

L'INPS, con [messaggio n. 104 del 12 gennaio 2026](#), ha comunicato che dal 15 gennaio 2026 gli intermediari abilitati ai sensi della Legge n. 12/1979 (consulenti del lavoro, commercialisti, esperti contabili, avvocati) potranno accedere a un punto unico per la gestione delle deleghe relative ai lavoratori autonomi e committenti.

Il nuovo servizio permette di:

- creare deleghe indirette associate direttamente alle posizioni contributive presenti nell'Anagrafica Unica del Contribuente;
- gestire in modo centralizzato le deleghe per le posizioni contributive di artigiani, commercianti e professionisti della Gestione Separata, utilizzando lo stesso portale già attivo per aziende e dipendenti.

Dal 15 gennaio, quindi, gli intermediari possono creare 3 tipologie di delega:

- delega per artigiani e commercianti, per la gestione delle singole posizioni contributive;
- delega totale per committenti, valida per tutti i lavoratori parasubordinati della posizione;
- delega parziale per committenti, limitata a un numero specifico di lavoratori parasubordinati.


L'intermediario deve accedere al portale, inserire il codice fiscale del contribuente e selezionare la posizione contributiva di interesse; una volta compilato il modulo e ottenuto la firma del titolare o rappresentante legale, può attivare autonomamente la delega. A quel punto, viene automaticamente inviata una comunicazione via PEC o email al titolare della posizione.

Le deleghe diventano operative dal giorno successivo all'attivazione e possono prevedere una data di scadenza opzionale. Gli intermediari mantengono piena autonomia nella gestione e possono revocare le deleghe in qualsiasi momento o modificarle previa revoca e nuova creazione.

Il messaggio annuncia che a breve il sistema sarà accessibile anche a tributaristi e associazioni

di categoria, con specifiche limitazioni operative.

È prevista una fase transitoria di 3 mesi dalla pubblicazione del messaggio, dopo i quali il vecchio sistema sarà definitivamente dismesso.



Gestione Separata, Artigiani e Commercianti: nuovo servizio di gestione deleghe

di **Redazione**

L'INPS, con [messaggio n. 104 del 12 gennaio 2026](#), ha comunicato che dal 15 gennaio 2026 gli intermediari abilitati ai sensi della Legge n. 12/1979 (consulenti del lavoro, commercialisti, esperti contabili, avvocati) potranno accedere a un punto unico per la gestione delle deleghe relative ai lavoratori autonomi e committenti.

Il nuovo servizio permette di:

- creare deleghe indirette associate direttamente alle posizioni contributive presenti nell'Anagrafica Unica del Contribuente;
- gestire in modo centralizzato le deleghe per le posizioni contributive di artigiani, commercianti e professionisti della Gestione Separata, utilizzando lo stesso portale già attivo per aziende e dipendenti.

Dal 15 gennaio, quindi, gli intermediari possono creare 3 tipologie di delega:

- delega per artigiani e commercianti, per la gestione delle singole posizioni contributive;
- delega totale per committenti, valida per tutti i lavoratori parasubordinati della posizione;
- delega parziale per committenti, limitata a un numero specifico di lavoratori parasubordinati.


L'intermediario deve accedere al portale, inserire il codice fiscale del contribuente e selezionare la posizione contributiva di interesse; una volta compilato il modulo e ottenuto la firma del titolare o rappresentante legale, può attivare autonomamente la delega. A quel punto, viene automaticamente inviata una comunicazione via PEC o email al titolare della posizione.

Le deleghe diventano operative dal giorno successivo all'attivazione e possono prevedere una data di scadenza opzionale. Gli intermediari mantengono piena autonomia nella gestione e possono revocare le deleghe in qualsiasi momento o modificarle previa revoca e nuova creazione.

Il messaggio annuncia che a breve il sistema sarà accessibile anche a tributaristi e associazioni

di categoria, con specifiche limitazioni operative.

È prevista una fase transitoria di 3 mesi dalla pubblicazione del messaggio, dopo i quali il vecchio sistema sarà definitivamente dismesso.



PF Percorso
Formativo

Percorso formativo per l'aggiornamento
del **Consulente** del **Lavoro**

Scopri l'edizione 2025/2026 >>

Autoliquidazione 2025-2026: pagamento rateale, tasso di interesse annuo e coefficienti

di **Redazione**

L'INAIL, con [istruzione operativa n. 148 dell'8 gennaio 2026](#), sulla base del tasso medio di interesse dei titoli di Stato per l'anno 2025, pari allo 2,75%, da utilizzare per il calcolo degli interessi da versare in caso di pagamento rateale del premio di autoliquidazione, ha indicato i coefficienti da moltiplicare per gli importi della seconda, terza e quarta rata dell'autoliquidazione 2025/2026, che tengono conto del differimento di diritto al primo giorno lavorativo successivo nel caso in cui il termine di pagamento del 16 scada di sabato o di giorno festivo, e della possibilità di effettuare il versamento delle somme che hanno scadenza tra il 1° e il 20 agosto entro il 20 agosto senza alcuna maggiorazione:

1. scadenza 16 febbraio 2026: coefficiente di interesse pari a 0;
2. scadenza 16 maggio 2026: da pagare entro il 18 maggio 2026; coefficiente di interesse pari a 0,00670548;
3. 16 agosto 2026: da pagare entro il 20 agosto 2026: coefficiente di interesse pari a 0,01363699;
4. 16 novembre 2026: coefficiente di interesse pari a 0,02056849.

EDIZIONE 2025/2026

Percorso Paghe e Contributi 2.0

Scopri il **percorso** pratico di **aggiornamento** continuativo per la gestione degli **adempimenti** relativi alle **paghe** >>



Autoliquidazione 2025-2026: pagamento rateale, tasso di interesse annuo e coefficienti

di **Redazione**

L'INAIL, con [istruzione operativa n. 148 dell'8 gennaio 2026](#), sulla base del tasso medio di interesse dei titoli di Stato per l'anno 2025, pari allo 2,75%, da utilizzare per il calcolo degli interessi da versare in caso di pagamento rateale del premio di autoliquidazione, ha indicato i coefficienti da moltiplicare per gli importi della seconda, terza e quarta rata dell'autoliquidazione 2025/2026, che tengono conto del differimento di diritto al primo giorno lavorativo successivo nel caso in cui il termine di pagamento del 16 scada di sabato o di giorno festivo, e della possibilità di effettuare il versamento delle somme che hanno scadenza tra il 1° e il 20 agosto entro il 20 agosto senza alcuna maggiorazione:

1. scadenza 16 febbraio 2026: coefficiente di interesse pari a 0;
2. scadenza 16 maggio 2026: da pagare entro il 18 maggio 2026; coefficiente di interesse pari a 0,00670548;
3. 16 agosto 2026: da pagare entro il 20 agosto 2026: coefficiente di interesse pari a 0,01363699;
4. 16 novembre 2026: coefficiente di interesse pari a 0,02056849.

EDIZIONE 2025/2026

Percorso Paghe e Contributi 2.0

Scopri il **percorso** pratico di **aggiornamento** continuativo per la gestione degli **adempimenti** relativi alle **paghe** >>



Antisindacale l'imposizione della lingua inglese nelle relazioni sindacali transnazionali

di **Redazione**

La massima

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 31 ottobre 2025 n. 28790, ha stabilito che nelle relazioni sindacali transnazionali finalizzate alla costituzione del Comitato Aziendale Europeo (CAE) ai sensi del D.Lgs. n. 113/2012, l'impresa non può imporre unilateralmente l'utilizzo esclusivo di una determinata lingua (nella specie, l'inglese) senza garantire un adeguato servizio di interpretariato ai componenti della delegazione speciale di negoziazione (Dsn): ne consegue che, diversamente, compie una condotta antisindacale equiparabile al rifiuto di apertura dei negoziati, ex art. 16, comma 1, D.Lgs. n. 113/2012, con conseguente costituzione automatica del CAE secondo la disciplina legale suppletiva.

Il caso

La controversia trae origine dal ricorso proposto da una società avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze, che aveva dichiarato antisindacale la condotta aziendale consistita nel condizionare la convocazione della DSN all'uso esclusivo della lingua inglese, senza la previsione di un servizio di interpretariato, e aveva conseguentemente dichiarato la costituzione automatica del CAE per effetto del rifiuto datoriale di avviare correttamente il negoziato.

La Cassazione, investita della questione, ha rigettato integralmente il ricorso, confermando l'impostazione della Corte territoriale.

La Suprema Corte ribadisce, innanzitutto, che l'uso di strumenti di comunicazione da remoto, come la videoconferenza, è conforme all'evoluzione delle relazioni sindacali e non integra automaticamente una compressione delle prerogative delle organizzazioni dei lavoratori, purché permetta un confronto effettivo e paritario. In caso contrario, l'imposizione unilaterale dell'uso esclusivo di una lingua non condivisa da tutti i componenti della DSN, in assenza di un servizio di interpretariato, è stata ritenuta oggettivamente idonea a limitare la capacità negoziale dei rappresentanti sindacali, incidendo sulla libertà di espressione, sulla pienezza del confronto e persino sulla scelta dei componenti della delegazione, che rischierebbe di essere condizionata da competenze linguistiche piuttosto che da rappresentatività sindacale.



La Corte sottolinea che la normativa europea e nazionale fa espresso riferimento alla necessità di garantire un adeguato servizio di interpretariato come strumento essenziale per l'effettività del diritto all'informazione e alla consultazione transnazionale. In tale contesto, si dimostra inadeguata la disponibilità datoriale a fornire corsi di lingua, in quanto non garantisce in tempi utili una partecipazione consapevole e immediata ai negoziati.

La Cassazione ritiene che tale condotta antisindacale equivalga a un rifiuto dell'apertura delle trattative, legittimando l'applicazione dell'art. 16, comma 1, D.Lgs. n. 113/2012 sulla costituzione automatica del CAE, decorso il termine di 6 mesi dalla richiesta sindacale.

Convegno di aggiornamento

Effetti giuslavoristici nelle operazioni straordinarie

Scopri di più

Antisindacale l'imposizione della lingua inglese nelle relazioni sindacali transnazionali

di **Redazione**

La massima

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 31 ottobre 2025 n. 28790, ha stabilito che nelle relazioni sindacali transnazionali finalizzate alla costituzione del Comitato Aziendale Europeo (CAE) ai sensi del D.Lgs. n. 113/2012, l'impresa non può imporre unilateralmente l'utilizzo esclusivo di una determinata lingua (nella specie, l'inglese) senza garantire un adeguato servizio di interpretariato ai componenti della delegazione speciale di negoziazione (Dsn): ne consegue che, diversamente, compie una condotta antisindacale equiparabile al rifiuto di apertura dei negoziati, ex art. 16, comma 1, D.Lgs. n. 113/2012, con conseguente costituzione automatica del CAE secondo la disciplina legale suppletiva.

Il caso

La controversia trae origine dal ricorso proposto da una società avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze, che aveva dichiarato antisindacale la condotta aziendale consistita nel condizionare la convocazione della DSN all'uso esclusivo della lingua inglese, senza la previsione di un servizio di interpretariato, e aveva conseguentemente dichiarato la costituzione automatica del CAE per effetto del rifiuto datoriale di avviare correttamente il negoziato.

La Cassazione, investita della questione, ha rigettato integralmente il ricorso, confermando l'impostazione della Corte territoriale.

La Suprema Corte ribadisce, innanzitutto, che l'uso di strumenti di comunicazione da remoto, come la videoconferenza, è conforme all'evoluzione delle relazioni sindacali e non integra automaticamente una compressione delle prerogative delle organizzazioni dei lavoratori, purché permetta un confronto effettivo e paritario. In caso contrario, l'imposizione unilaterale dell'uso esclusivo di una lingua non condivisa da tutti i componenti della DSN, in assenza di un servizio di interpretariato, è stata ritenuta oggettivamente idonea a limitare la capacità negoziale dei rappresentanti sindacali, incidendo sulla libertà di espressione, sulla pienezza del confronto e persino sulla scelta dei componenti della delegazione, che rischierebbe di essere condizionata da competenze linguistiche piuttosto che da rappresentatività sindacale.



La Corte sottolinea che la normativa europea e nazionale fa espresso riferimento alla necessità di garantire un adeguato servizio di interpretariato come strumento essenziale per l'effettività del diritto all'informazione e alla consultazione transnazionale. In tale contesto, si dimostra inadeguata la disponibilità datoriale a fornire corsi di lingua, in quanto non garantisce in tempi utili una partecipazione consapevole e immediata ai negoziati.

La Cassazione ritiene che tale condotta antisindacale equivalga a un rifiuto dell'apertura delle trattative, legittimando l'applicazione dell'art. 16, comma 1, D.Lgs. n. 113/2012 sulla costituzione automatica del CAE, decorso il termine di 6 mesi dalla richiesta sindacale.

Convegno di aggiornamento

Effetti giuslavoristici nelle operazioni straordinarie

Scopri di più

Il socio risponde dei danni in caso di dolo

di **Evangelista Basile, Rosibetti Rubino**

Con l'ordinanza n. 32545 dello scorso 13 dicembre 2025, la Cassazione si è pronunciata in ordine alla responsabilità del socio di s.r.l. in caso di *“mala gestio”*.

In primo luogo, la Corte ha ricostruito la disciplina di cui all'art. 2476, comma 7, c.c., il quale prevede: *«Sono altresì solidalmente responsabili con gli amministratori, ai sensi dei precedenti commi, i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi»*.

A detta della Cassazione, la normativa risponde al diverso e più importante ruolo ricoperto dal socio di s.r.l. *post* riforma delle società di capitali del 2003, specie in termini di diritti amministrativi (quali gli ampi poteri di controllo e ispezione dell'attività gestoria). La nuova società a responsabilità limitata si caratterizza, dunque, per forme di impresa nelle quali il ruolo del socio è fondamentale: a detto ampliamento dei poteri corrisponde anche l'eventualità, contemplata dalla norma in esame, che a determinate condizioni il socio non amministratore possa concorrere con l'amministratore nella responsabilità dall'aver cagionato un danno alla società, agli altri soci o a terzi.

Il riferimento alla “decisione” o “autorizzazione” dell'art. 2476, c.c., vuole dunque significare che i fatti attribuibili al socio sono fatti di gestione che abbia concorso a prendere con gli amministratori o che abbia comunque consapevolmente indotto a prendere o autorizzato. Il socio, quindi, in seguito a dette condotte, diventa sostanzialmente amministratore e risponderà solidalmente con gli amministratori formali. Il socio, tuttavia, risponde in solido con gli amministratori soltanto se il suo concorso nel produrre il danno alla società è diretta conseguenza della decisione consapevole di ingerirsi della gestione: l'avverbio *«intenzionalmente»* contenuto nell'ottavo comma dell'articolo 2476, c.c., esclude, infatti, non soltanto i comportamenti non voluti, ma anche lo stato soggettivo equiparabile a tutte le forme della colpa; il che, tuttavia, non significa che il socio debba essere consapevole delle *«conseguenze necessariamente dannose del suo operare»*.

D'altro canto, il fatto che il socio risponda solo per dolo, mentre l'amministratore formale in ogni caso, si spiega perché la s.r.l. – anche nella sua versione riformata – è pur sempre una società di capitali, fondata dunque su una netta distinzione fra gli organi societari.



NormAI in Pratica

La soluzione integrata con l'**AI**
per consultare la **normativa**
[scopri di più >](#)

Novità

